



CORPORATE & TAX  
STUDIO ASSOCIATO  
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

# Le principali novità introdotte dal “*Decreto Correttivo*” e dal “*Decreto Omnibus*”



Milano, 6 settembre 2024

## CIRCOLARE

# OGGETTO: Le principali novità introdotte dal “Decreto Correttivo” e dal “Decreto Omnibus”

## 01. Premessa

Con la pubblicazione sulla G.U. del 5.08.2024, n. 182, del D. Lgs. n. 108/2024 (c.d. “*Decreto Correttivo*”), rubricato “*Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale*”, sono state apportate modifiche e integrazioni ai decreti legislativi emanati nell’ambito delle disposizioni attuative della riforma fiscale introdotta con la Legge Delega n. 111/2023.

Il *Decreto Correttivo* è entrato in vigore dal giorno 6.08.2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Inoltre, con la pubblicazione sulla G.U. del 9.08.2024, n. 186, del D.L. n. 113/2024 (c.d. “*Decreto Omnibus*”), sono state introdotte nuove “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, in vigore dal 10.08.2024 (giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto).

Ricordiamo che il *Decreto Omnibus* è oggetto di conversione entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione e il testo di legge definitivo *post* conversione potrà subire modifiche nel corso del relativo iter.

Di seguito sono riportate e analizzate, in sintesi, le principali misure di carattere fiscale di interesse per le imprese e le persone fisiche introdotte da entrambi i provvedimenti normativi di nuova emanazione.

## 02. Le principali novità introdotte dal “Decreto Correttivo”

Argomento	Le novità
<p><b>Modifica dei termini di presentazione dei modelli dichiarativi</b> (articolo 2, comma 6, lett. a)</p>	<p>L'<b>articolo 2, comma 6, lett. a)</b>, del <i>Decreto Correttivo</i> ha modificato l'articolo 11 del D. Lgs. n. 1/2024, emanato in riforma della normativa in materia di adempimenti tributari, e ha disposto il <b><u>differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.</u></b></p> <p>In particolare, viene <b>posticipato</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al <b>31 ottobre</b> (rispetto all'originario termine del 30 settembre disposto dal D. Lgs. n. 1/2024), <b><u>il termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, a decorrere dall'anno 2024;</u></b> per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto al precedente termine dell'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta), e, quindi, al <b>31 ottobre</b> per i soggetti "solari";</li> <li>• al <b>15 aprile</b> (rispetto all'originario termine del 1° aprile disposto dal D. Lgs. n. 1/2024), <b><u>il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770,</u></b> a decorrere dall'anno 2025.</li> </ul>
<p><b>Estensione del termine per la definizione degli avvisi bonari</b> (articolo 3)</p>	<p>L'<b>articolo 3</b> del <i>Decreto Correttivo</i> <b><u>estende da 30 a 60 giorni il termine entro il quale è possibile procedere alla definizione delle comunicazioni bonarie emesse a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni</u></b> e beneficiare della riduzione delle sanzioni comminate per le violazioni riscontrate.</p> <p>Pertanto, per poter fruire della riduzione delle sanzioni, il versamento dell'importo dovuto o della prima rata dello stesso dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria.</p> <p>Viene, altresì, <b><u>esteso da 30 a 60 giorni il termine per fornire gli eventuali chiarimenti</u></b> richiesti a seguito della ricezione della comunicazione bonaria.</p>

	<p>Il nuovo termine di 60 giorni troverà applicazione con riferimento alle comunicazioni bonarie elaborate <b>a partire dal 1° gennaio 2025</b>.</p>
<p><i>Modifica della disciplina sulla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche</i> (articolo 6)</p>	<p>Prima di analizzare le modifiche apportate dal <i>Decreto Correttivo</i> alla disciplina sulle <b>modalità di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973</b> (c.d. "redдитometro"), occorre ricordare che tale forma di accertamento è basata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulle spese sostenute dal contribuente nel corso del periodo d'imposta;</li> <li>• sull'imputazione presunta di un reddito derivante dal sostenimento (ipotetico) di spese, oppure dal possesso di determinati beni, come un immobile o un'autovettura (anche se, per assurdo, per il loro mantenimento non siano state sostenute spese).</li> </ul> <p>L'<b>articolo 6</b> del <i>Decreto Correttivo</i> ha parzialmente modificato la disciplina del "redдитometro" stabilendo <b>che la determinazione sintetica del reddito può avvenire a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.</b></p> <p>Secondo la precedente disciplina, invece, per poter procedere mediante accertamento sintetico, era sufficiente che si verificasse uno scostamento di un quinto tra il reddito dichiarato e il reddito accertabile sinteticamente.</p> <p>Il contribuente potrà, comunque, <b>fornire prova contraria</b> dimostrando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla base imponibile o provenienti da parte di soggetti diversi dal contribuente;</li> <li>• le spese attribuite hanno un diverso ammontare;</li> <li>• la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.</li> </ul>

### 03. Le principali novità introdotte dal “Decreto Omnibus”

Argomento	Le novità
<p><b><i>Incremento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai "neo residenti"</i></b> (articolo 2)</p>	<p>L'articolo 2 del Decreto <i>Omnibus</i> ha <b><u>incremento da 100.000,00 euro a 200.000,00 euro l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 24-bis, commi 1 e 2, del TUIR, sui redditi prodotti all'estero</u></b> (a prescindere dal loro importo) <b><u>dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</u></b> e che esercitano la specifica opzione per l'assoggettamento alla tassazione sostitutiva nel quadro NR della propria dichiarazione dei redditi (c.d. "neo residenti").</p> <p>La nuova imposta sostitutiva si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale ai fini dell'articolo 43 del Codice civile <b><u>successivamente alla data del 10 agosto 2024.</u></b></p>
<p><b>Proroga del termine per il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la regolarizzazione del magazzino</b> (articolo 7, commi 1 e 2)</p>	<p>Occorre, preliminarmente, ricordare che l'articolo 1, commi 78-85, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto la possibilità, per gli esercenti attività di impresa che adottano i principi contabili nazionali, di <b>regolarizzare le esistenze iniziali di magazzino alla data dell'1.01.2023</b>, determinandone la corretta valutazione alla giacenza effettiva, mediante l'eliminazione in contabilità di esistenze iniziali (di quantità o valori superiori a quelli effettivi) e/o mediante l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.</p> <p>La regolarizzazione del magazzino ai valori effettivi determina il versamento dell'IVA (se dovuta), calcolata secondo le modalità disposte dalla normativa, e di un'imposta sostitutiva (dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap) del 18% da applicarsi sul valore eliminato, aumentato di un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, individuato dal D.M. 24.6.2024.</p> <p>Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima rata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la seconda rata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta 2024.</li> </ul> <p>In questo contesto, l'<b>articolo 7, comma 1</b>, del <i>Decreto Omnibus</i> ha <b><u>prorogato al prossimo 30.09.2024 il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino</u></b>, ma <b>soltanto</b> per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023, <b>scade entro il prossimo 29.09.2024</b>.</p> <p>Viene previsto, inoltre, che, <b><u>se in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30.09.2024</u></b>.</p> <p>Inoltre, il <b>comma 2</b> stabilisce che, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30.09.2023 scade entro la data del 29.09.2024, <b><u>la regolarizzazione del magazzino potrà essere effettuata entro il 30.09.2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo</u></b>.</p>
<p><b>Proroga del termine per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni</b> (articolo 7, comma 3)</p>	<p>L'<b>articolo 7, comma 3</b>, del <i>Decreto Omnibus</i> ha <b><u>prorogato dal 30.06.2024 al 30.11.2024 il termine entro il quale i contribuenti possono optare per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e quotate e dei terreni agricoli e edificabili, posseduti alla data dell'1.01.2024</u></b>, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 52, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).</p> <p>Rimane invariata l'aliquota al 16% dell'imposta sostitutiva calcolata sul valore rivalutato delle partecipazioni e dei terreni risultante dalla perizia.</p> <p>Tenuto conto che, entro il termine previsto per beneficiare della rivalutazione, deve essere effettuato il versamento della prima rata o dell'intera imposta sostitutiva dovuta, come previsto dalla normativa, in questo contesto, la proroga introdotta dal <i>Decreto Omnibus</i> determina, in caso di opzione per il pagamento rateale, <b><u>il differimento anche del</u></b></p>

	<u>termine di versamento anche delle rate successive alla prima, che slittano, rispettivamente, dal 30.06.2025 al 30.11.2025 e dal 30.06.2026 al 30.11.2026, maggiorate degli interessi calcolati in ragione del 3% annuo.</u>
--	--

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CORPORATE & TAX  
STUDIO ASSOCIATO  
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Via Privata Fratelli Gabba n. 5 | 20121 Milano (MI)  
Tel. +39 02.45395830 | Fax +39 02.89092688  
[info@gdctax.it](mailto:info@gdctax.it) | [www.gdctax.it](http://www.gdctax.it)